

Roma, 10 Agosto 2012

SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO

Tenuto conto di quanto espresso nella circolare ministeriale del 3/8/2012, avendo richiesto al Ministero un periodo di tolleranza di almeno 60 giorni alla applicazione della legge e la formulazione di ulteriori circolari interpretative più esaustive e condivise, si ritiene opportuno fornire ai medici le seguenti indicazioni.

Si richiama l'attenzione su come il Legislatore sia stato particolarmente attento a subordinare qualsiasi ulteriore disposizione all'atto curativo da parte del Medico e non al solo atto prescrittivo farmacologico, non necessariamente o immediatamente presente. Per cui si ribadisce l'interpretazione d'insieme ed olistica della cura.

Non essendo chiara l'espressione "patologia non cronica" si ritiene che tale situazione debba essere individuata dal medico stesso. Nella prescrizione il medico terrà conto dell'anamnesi individuale farmacologica in suo possesso, individuando le situazioni in cui la buona pratica clinica, ispirata al criterio di prudenza, determina l'opportunità di non ricorrere a farmaci mai utilizzati nel singolo paziente in presenza di farmaco già utilizzato efficace e che non ha prodotto effetti indesiderati, intendendo per farmaco la sua completa composizione definita per semplificazione nel nome commerciale di fantasia o nella denominazione generica (principio attivo e azienda produttrice).

Tale interpretazione conserva alla medicina di famiglia la responsabilità di valutazione ex post degli eventi riferibili ad una variazione della bio equivalenza individuale, valore diverso dalla bio equivalenza di popolazione richiesto per l'autorizzazione dei nuovi equivalenti, ma fondamentale nella pratica quotidiana della medicina per l'ottimizzazione delle cure sul singolo paziente da parte del suo medico.

Riguardo alla sintetica motivazione, quando necessaria per apporre la clausola di NON SOSTITUIBILITA' (casi 2 e 3 sotto esemplificati), questa potrà essere riferita a:

- A. motivi clinici, compresi quelli collegati all'anamnesi farmacologica: in tal caso si consiglia di indicare "motivi clinici" o sigla equivalente MC
- B. motivi correlati alla volontà dell'assistito, quando l'interessato, non sentendosi in grado di esercitare la libera scelta dal farmacista, edotto sui possibili maggiori costi della scelta, chiede al medico di indicare esplicitamente sulla ricetta il farmaco prescritto: in tal caso si consiglia di indicare "volontà dell'assistito" o sigla equivalente VA.

1. Paziente con patologia cronica, già in cura:

Il medico può continuare a prescrivere come prima indicando il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica. Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

La clausola di NON SOSTITUIBILITA' potrà essere indicata senza motivazione sintetica.



2. Paziente con patologia cronica per il quale si inizia la cura:

Il medico dovrà sempre indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo.

In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico).

Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA' e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.

Naturalmente, verificata l'efficacia e la tollerabilità del farmaco effettivamente assunto dall'assistito, le successive prescrizioni seguiranno le modalità di cui al punto 1).

3. Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica:

Il medico dovrà indicare nella ricetta SSN il nome del principio attivo nei casi in cui ritenga di utilizzare un farmaco, di cui sono disponibili farmaci equivalenti, con principio attivo mai usato in quello specifico paziente.

In aggiunta potrà inserire anche il farmaco con denominazione propria (di marca) o con denominazione generica (generico).

Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo per fargli esercitare la libera scelta.

Se il medico ritiene che il farmaco di marca prescritto non sia sostituibile appone la clausola di NON SOSTITUIBILITA' e deve obbligatoriamente inserire una sintetica motivazione.

In tutti gli altri casi di patologia non cronica il medico continua a prescrivere il farmaco con denominazione propria o con denominazione generica ed ad aggiungere la clausola di non sostituibilità senza motivazione.